

## **Art. 31 – Regolamento di Disciplina**

### **Comma 1 – Principi generali**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
5. Le sanzioni disciplinari che dipendono da comportamenti per i quali è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di qualifica o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi.
6. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
7. L'applicazione della sanzione disciplinare non è condizionata alla contemporanea pendenza del procedimento penale relativo all'illecito contestato.
8. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p.
9. Nel caso in cui la mancanza disciplinare sia compiuta al termine dell'anno scolastico, la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento dall'istituto non potrà superare il termine dell'anno scolastico in corso; il provvedimento disciplinare sarà oggetto di valutazione in sede di scrutinio per l'attribuzione del voto di comportamento.
10. Le sanzioni disciplinari sono inserite nel fascicolo personale dell'alunno.
11. Se l'alunno punito si rifiuta di sottoporsi alla sanzione disciplinare si potrà provvedere all'allontanamento dalla comunità scolastica.

### **Comma 2 – Doveri degli studenti**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti al rispetto, anche formale, del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei loro compagni e in generale di tutte le persone con cui interagiscono in relazione alle attività e agli interventi educativi e didattici realizzati dall'istituzione scolastica anche fuori dalla propria sede.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi richiesti dalla convivenza in una comunità scolastica e con i valori ai quali essa si ispira.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto e dai regolamenti degli altri enti in cui vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività svolte o organizzate dalla scuola.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto o di altro Ente presso il quale vengano a trovarsi nello svolgimento dell'attività scolastica.
6. Gli studenti condividono con le altre componenti dell'Istituto la responsabilità di rendere accogliente e sano l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### Comma 3 -Tipologia delle trasgressioni disciplinari

Costituiscono mancanze disciplinari sanzionabili le violazioni dei doveri di cui al precedente comma 2. Per ciascuna categoria di dovere di seguito si specificano, a titolo esemplificativo, le più frequenti trasgressioni disciplinari, anche durante le attività di Didattica Digitale Integrata (vedi Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39)

**A. Per i doveri di frequenza regolare, adempimenti burocratici, impegno, buona educazione,**

costituiscono mancanze disciplinari, **tra le altre**:

- ritardi numerosi all'inizio delle lezioni, dopo l'intervallo, negli spostamenti da un'aula all'altra;
- uscite frequenti e prolungate durante le lezioni,
- omessa o ritardata consegna o restituzione di ogni tipo di documentazione richiesta dalla scuola;
- assunzione di cibi o bevande durante l'attività didattica;
- ripetuto mancato assolvimento degli impegni di studio;
- uso di ogni materiale o strumento non funzionale all'attività didattica durante lo svolgimento della medesima (carte da gioco, cosmetici ..);
- abbigliamento ed atteggiamenti non adeguati all'ambiente di studio o di lavoro; moderato disturbo dell'attività didattica;
- ripetute disconnessioni durante le ore di Didattica a Distanza.

**B. Per i doveri di rispetto di tutte le persone con le quali l'alunno interagisce (docenti, ATA, studenti e/o personale esterno alla scuola) e rispetto della istituzione scolastica,** costituiscono mancanze disciplinari, **tra le altre**:

- falsificazione di firme;
- sottrazione, manomissione o alterazione di registri o di comunicazioni scuola – famiglia; comportamenti illeciti che provochino un danno all'immagine dell'istituto;
- atti discriminatori;
- offese verbali;
- atti di bullismo;
- mancato rispetto della diversità (di genere, sessuale, diversamente abili.....)
- atteggiamenti provocatori o polemici;
- linguaggio particolarmente volgare o blasfemo;
- reazioni arroganti verbali o non verbali;
- vilipendio dell'autorità scolastica;
- intimidazioni o comportamenti violenti;
- complicità in un comportamento illecito;
- grave disturbo dell'attività didattica in presenza o a distanza;
- mancata attivazione della telecamera durante le lezioni in DAD\*;
- comunicazione della password personale, consentendone l'uso ad altre persone;
- falsificazione di account e/o errato utilizzo;
- diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
- comunicazione del codice di accesso (ad es. il link per l'accesso alla lezione in sincrono) alla classe a coloro che non ne fanno parte;
- mancato rispetto delle regole del comportamento all'interno della classe virtuale e delle normative nazionali vigenti in materia di utilizzo di materiali in ambienti digitali;
- pubblicazione di immagini, attività didattiche od extra-didattiche all'interno della classe virtuale senza previa autorizzazione dell'insegnante titolare della classe stessa
- mancato rispetto delle seguenti regole incluse nella Netiquette:
  - non utilizzare le piattaforme in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
  - non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
  - non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;

- quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti;
- non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri utenti;
- usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per tutti gli altri utenti

\*L'eventuale malfunzionamento della videocamera dovrà essere rappresentato per iscritto dai genitori al docente che ha assegnato la nota prevista dal presente Regolamento entro la giornata di riferimento. In tal caso, la nota potrà essere annullata.

**C. Per i doveri di rispetto e corretta utilizzazione dell'ambiente scolastico nonché dei beni di proprietà altrui e di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza,** costituiscono mancanze disciplinari, **tra le altre:**

- danneggiamento di pareti e suppellettili delle aule;
- danneggiamento delle attrezzature tecniche o altro materiale scolastico;
- utilizzo improprio o non autorizzato di beni o strutture;
- lancio di oggetti dalle finestre;
- sottrazione di beni;
- uscite dall'istituto non autorizzate;
- mancato rispetto delle indicazioni dei docenti nelle attività che si svolgono fuori dalla sede scolastica;
- corresponsabilità nella presenza nell'Istituto di persone non autorizzate, anche nel cortile della scuola (studenti non iscritti nel nostro Istituto, ex studenti, studenti sospesi, persone estranee);
- introduzione di materiale pornografico di qualunque tipo e sotto qualunque forma;
- utilizzo di Internet per accedere a siti pornografici e scaricare immagini o altro materiale;
- introduzione, spaccio, uso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- possesso o uso di strumenti atti a offendere (manganelli, coltellini ...);
- utilizzo scorretto dei materiali, o, in genere di oggetti, tale da mettere a repentaglio la propria e l'altrui incolumità;
- complicità in un comportamento illecito.

**D Per i doveri di rispetto delle norme di comportamento previste nel REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COVID-2,** costituiscono mancanza disciplinare per gli studenti:

- mancato utilizzo dei DPI (mascherina, detergente...);
- mancato rispetto del divieto di assembramento;
- mancato rispetto del distanziamento all'ingresso, all'uscita e durante le lezioni;
- uscita non autorizzata dalla classe.

#### **Comma 4 - Sanzioni disciplinari**

Per le mancanze disciplinari della TIPOLOGIA A si prevede un RICHIAMO annotato dal docente sul registro di classe nella sezione "annotazioni" o una NOTA DISCIPLINARE nella sezione "Note".

Per le mancanze disciplinari della TIPOLOGIA B e C si prevede una NOTA DISCIPLINARE annotata dal docente sul registro di classe nella sezione "Note".

Per le mancanze disciplinari della TIPOLOGIA D si prevede, con provvedimento d'urgenza del Dirigente scolastico, l'allontanamento dalle lezioni in presenza, a partire dal giorno successivo alla mancanza, per 5 giorni con l'obbligo di frequenza delle lezioni a distanza.

**In particolare, in riferimento alle sanzioni relative alle mancanze disciplinari relative alla tipologia D sarà seguita la seguente procedura:**

- **il docente avverte immediatamente (e comunque entro la fine dell'ora di lezione) il Dirigente scolastico ed il referente Covid-19 inviando una mail agli indirizzi [dirigente@istitutolevi.edu.it](mailto:dirigente@istitutolevi.edu.it)**

e [collaboratori@istitutolevi.edu.it](mailto:collaboratori@istitutolevi.edu.it), precisando il nome dello studente e la fattispecie di mancanza disciplinare;

- i collaboratori scolastici che rilevano una o più mancanze relative alla tipologia D ne informano tempestivamente il Dirigente scolastico ed il referente Covid-19.

Costituisce sempre circostanza aggravante l'aver agito deliberatamente nei confronti di persone disabili o l'aver tenuto un comportamento che si configuri come razzista.

E' obbligatorio fornire le proprie generalità ai docenti che lo richiedono. Rifiutarsi, fornire false generalità, o fornirle tardivamente dopo accertamenti condotti dal docente, costituisce, oltre che ad una violazione dell'art. 651 del Codice Penale, un'infrazione al presente regolamento che viene sanzionata con una sospensione dalle lezioni **di giorni due**.

Qualora siano commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone e il fatto commesso sia di particolare gravità, il Consiglio di Istituto può deliberare l'allontanamento superiore a 15 (quindici) giorni. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di qualifica o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Organo competente all'adozione della sanzione è il Consiglio d'Istituto.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica (v. registro elettronico). Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, deve essere promosso, per quanto possibile, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (v. registro elettronico).

Per il divieto di fumare e dell'uso dei telefoni cellulari vedi l'art.7 (che qui si riporta integralmente, come aggiornato al 25 agosto 2020).

***“Art. 7 – Divieto di fumare e d'uso dei telefoni cellulari***

*Ai sensi della Direttiva 14-12-1995 è vietato fumare in tutti i locali della scuola, compresi i bagni e i corridoi, e le aree cortilive. Tale divieto deve essere rispettato da tutti i docenti, dagli studenti, e dal personale ATA senza eccezioni. Il D.S., o un docente delegato, può comminare multe nella sua qualità di pubblico ufficiale secondo le disposizioni di legge.*

*Analogo divieto riguarda l'uso dei cellulari.*

*I docenti e il personale ATA dovranno tenere i telefoni cellulari spenti nei locali dove si svolge attività didattica o di lavoro.*

*Agli studenti è fatto divieto assoluto di uso del cellulare – e di qualsiasi sistema di ripresa audio-video o comunicazione senza autorizzazione – per qualunque motivo all'interno dei locali della scuola e durante le lezioni in DAD. I cellulari e i sistemi citati possono essere tenuti a scuola dallo studente solo se spenti e riposti in tasca, dentro la cartella, lo zaino (in modo comunque non visibile), salvo specifiche autorizzazioni del Dirigente scolastico o dei docenti.*

*Il mancato rispetto di questa norma sarà sanzionato con una nota disciplinare al primo episodio, con un allontanamento dalle lezioni pari a 2 giorni al secondo episodio, e, per ogni ulteriore reiterazione, con un allontanamento dalle lezioni pari a 5 giorni.*

*I docenti dovranno, prima dell'esecuzione delle verifiche, ritirare i cellulari degli studenti, e distribuirli al termine della verifica.*

*L'effettuazione di riprese non autorizzate all'interno o all'esterno dei locali della scuola con qualsiasi device personale, ove non costituisca infrazione di altre norme disciplinari, verrà sanzionata con 5 giorni di allontanamento dalle lezioni.”*

Per l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione individuali vedi l'art.10.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Sanzione accessoria per danneggiamenti: qualora gli studenti arrechino danno ai locali o alle attrezzature della scuola, verranno loro addebitati i costi della riparazione. Nel caso in cui non sia possibile individuare direttamente i responsabili, i costi verranno addebitati alla classe. L'obbligo del risarcimento non annulla l'eventuale sanzione disciplinare.

## **Comma 5 – Impugnazioni e Organo di Garanzia**

Contro le sanzioni disciplinari adottate dall'organo collegiale (Consiglio di Classe o di Istituto) è ammesso ricorso entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di garanzia interno all'Istituto che decide nel termine di 10 (dieci) giorni.

L'Organo di Garanzia, presieduto dal D.S., è composto da 1 docente, da un rappresentante dei genitori, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante del personale ATA, designati dal C.d.I. fra gli eletti nel C.D.I. stesso. In caso di incompatibilità di un membro (es. qualora faccia parte dell' o.d.g. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell' o.d.g. lo studente sanzionato o un suo genitore) il D.S. provvederà a nominare un membro supplente individuato nell'ambito della stessa componente (docente, genitore, studente, ATA) nel C.d.I.

Non è ammessa l'astensione e il voto dovrà essere palese.

L'Organo di Garanzia decide – su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse – anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24/06/98 e DPR 235/07).

### **Art. 32 – Patto educativo di corresponsabilità**

E' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità dell'Istituto che fa obbligo a studenti, genitori e docenti di rispettare quanto in esso contenuto e questo Regolamento.

### **Art. 33 – Borse di studio**

L'Istituto ritiene di dovere valorizzare l'impegno nello studio, le capacità, l'interesse e la partecipazione dello studente all'attività scolastica che vengono sintetizzate nella valutazione alla fine dell'anno scolastico.

A tal fine potrà assegnare borse di studio per particolari meriti, sulla base di apposita graduatoria, a studenti che si siano distinti per impegno scolastico e/o in attività e iniziative degne di riconoscimento, anche in orario extracurricolare.